



PROVINCIA di VITERBO

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELL' AVVOCATURA PROVINCIALE**

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le attribuzioni, funzioni e compiti dell'Avvocatura Provinciale, già costituita all'interno della Provincia di Viterbo, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività professionale degli avvocati dipendenti in conformità ai principi della legge professionale forense, nonché agli indirizzi per la gestione della struttura medesima.

ART. 2 - AVVOCATURA PROVINCIALE

1. L'Avvocatura è preposta alla trattazione delle cause e degli affari legali propri dell'Ente. Provvede pertanto alla difesa e tutela dei diritti e degli interessi della Provincia di Viterbo avanti a tutti gli organi giurisdizionali e arbitrali; provvede altresì alla consulenza legale ove espressamente richiesta.
2. Ai sensi dell'art. 23, della legge 247/2012, l'Avvocatura Provinciale è organizzata in modo autonomo ed indipendente dagli organi istituzionali e burocratici dell'Ente, ed è altresì garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli avvocati provinciali.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE

1. L'Avvocatura Provinciale, è collocata nell'organigramma dell'Ente, quale unità organizzativa in posizione di staff al Presidente della Provincia, in modo che sia garantita l'autonomia caratterizzante la professione forense rispetto all'apparato amministrativo di appartenenza.
2. L'Avvocatura provinciale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio ed all'assistenza in giudizio della Provincia di Viterbo, è composta esclusivamente da avvocati dipendenti appartenenti alla categoria D abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 15, lett. b) L. 247/12), inquadrati nell'Avvocatura provinciale con apposito provvedimento ed appartenenti allo specifico ruolo nella dotazione organica.
3. All'Avvocatura provinciale è preposto un avvocato coordinatore con il ruolo di funzionario titolare di posizione organizzativa secondo le modalità della struttura organizzativa regolamentata dall'Amministrazione, iscritto nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati ed all'albo speciale degli abilitati al patrocinio avanti le magistrature superiori al quale è riconosciuto il ruolo professionale e la posizione di funzione di avvocato;
4. Gli avvocati componenti l'Avvocatura provinciale rispondono del mandato professionale direttamente e unicamente al Presidente, legale rappresentante dell'Ente.
5. Nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché delle direttive formulate dal Presidente, il funzionario avvocato a cui sono assegnate funzioni di coordinamento, impartisce istruzioni per il funzionamento dell'attività giuridica, amministrativa e contabile dell'Avvocatura provinciale.
6. L'Avvocatura Provinciale si avvale altresì del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.
7. In particolare l'Avvocatura provinciale:
 - a) riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
 - b) si occupa della tenuta del protocollo e degli archivi cartacei ed informatici di tutti gli atti dell'ufficio;
 - c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti, anche avvalendosi delle apposite applicazioni informatiche;
 - d) si occupa della gestione di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;

- e) riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
 - f) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - g) cura gli adempimenti, non di esclusiva competenza degli avvocati, presso le cancellerie delle diverse magistrature.
 - h) svolge l'attività amministrativa e contabile necessaria alla regolare gestione dell'ufficio.
7. Gli avvocati dipendenti sono soggetti alle norme di legge e di contratto che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli EE.LL., oltre alle disposizioni contenute sull'Ordinamento della professione forense di cui alla L. 247/2012.

ART. 4 - AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI

1. La specificità dei compiti attribuiti agli avvocati dell'Avvocatura Provinciale, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche all'esterno della sede dell'Ufficio.
2. Agli Avvocati dipendenti dell'Ente è assicurata, in conformità alla vigente legge professionale forense, autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica nella gestione delle cause, nella conduzione dell'attività processuale, nella redazione degli atti giurisdizionali e nei rapporti di colleganza con i professionisti esterni all'Ente.
3. Gli Avvocati dipendenti, in relazione al comparto contrattuale di rispettiva appartenenza, sono tenuti al rispetto sia del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice di Comportamento della Provincia di Viterbo, integrativo di quello nazionale approvato con delibera della giunta n. 13 del 31.01.2014 nonché del Codice deontologico forense. Sono pertanto sottoposti ai conseguenti poteri disciplinari dell'Ente provinciale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
4. La prestazione di lavoro degli Avvocati è svolta senza vincoli di rispetto di fasce orarie prestabilite e/o rigide, con la flessibilità oraria riconosciuta ai titolari di Posizione Organizzativa. L'Avvocato assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'attività professionale, da svolgere anche all'esterno della struttura provinciale per la richiesta presenza nelle sedi giurisdizionali, e in relazione alle esigenze della struttura a cui è assegnato e alle direttive dell'avvocato responsabile, compatibilmente al proprio contratto di lavoro, certificando, secondo le ordinarie procedure dell'ente, comunque, la presenza in servizio.
5. Il trasferimento del dipendente- avvocato dall'Avvocatura Provinciale e la sua assegnazione ad altro ufficio o incarico è possibile nei seguenti casi non esaustivi:
cancellazione dall'Elenco Speciale, disposta dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla Legge Professionale;
 - a) richiesta di mobilità volontaria interna/esterna subordinata all'assenso dell'Ente e/o mobilità prescritta dalla legge;
 - b) sanzioni disciplinari per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'Ente e/o che denotino situazioni di "incompatibilità ambientale";
6. In caso di richiesta di mobilità volontaria interna il dipendente al momento della presentazione della domanda dovrà fare contestuale istanza di cambio di profilo.

7. Gli oneri finanziari per l'iscrizione all'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui al comma 1, sono a carico della provincia di Viterbo in considerazione dei caratteri di esclusività e continuità della prestazione resa dagli avvocati componenti dell'Avvocatura provinciale nei confronti dell'Ente.

8. In ragione di tale inquadramento, gli avvocati componenti dell'Avvocatura provinciale possono patrocinare e fornire consulenze solo all'Ente di appartenenza.

9. Gli avvocati componenti l'Avvocatura provinciale esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

ART. 5 - FUNZIONI DELL'AVVOCATURA

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- a) contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia e attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa della Provincia e la cura degli affari legali dell'Ente sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- b) consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici della Provincia.

2. La funzione contenziosa è svolta nei:

- a. giudizi amministrativi;
- b. giudizi civili;
- c. giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
- d. giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;
- e. giudizi penali, anche mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Presidente;
- f. giudizi arbitrali;
- g. altri giudizi nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto dal tipo di organizzazione della Provincia.

3. All'Avvocatura Provinciale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge n. 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con le conseguenti responsabilità professionali.

4. In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale della Provincia, affinché la rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate anche superiori ed ai collegi arbitrali. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Avvocatura Provinciale con l'autonomia caratterizzante la professione forense.

5. L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'articolo 84, del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse della Provincia di Viterbo, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Ente quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e

riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

6. La **funzione consultiva** costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa della Provincia in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici della Provincia al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Provincia. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

7. L'Avvocatura può esercitare una funzione contenziosa / consultiva a favore di altri soggetti pubblici mediante apposite convenzioni tariffate.

ART. 6 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Compete ai legali dell'Avvocatura interna, iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente dinanzi a tutte le giurisdizioni, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell'Ente. L'Avvocatura Provinciale assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai soli fini della costituzione di parte civile.

2. L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni sono autorizzate secondo le norme dello Statuto. Il mandato è conferito direttamente dal Presidente della Provincia, quale rappresentante legale pro-tempore dell'Ente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede il sostituto individuato in base alle norme dello Statuto.

3. Il mandato alle liti per ogni singolo grado di giudizio è, conferito dal Presidente, di norma, all'avvocato preposto all'Avvocatura, congiuntamente e/o disgiuntamente ad uno o più avvocati assegnati all'ufficio.

4. Gli avvocati incaricati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c..

5. L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'art. 84 c.p.c., può compiere e ricevere, nell'interesse della Provincia di Viterbo, tutti gli atti del processo.

6. L'Avvocatura altresì può patrocinare e difendere i Consiglieri, i Dirigenti e i dipendenti della Provincia per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e sempre che non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia. Le prestazioni di cui al presente comma possono essere svolte a condizione che ciò non costituisca nocumento o intralcio all'ordinaria attività svolta dall'Avvocatura.

7. Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa della Provincia di Viterbo, le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura Provinciale, una relazione tecnica descrittiva delle circostanze che hanno dato origine alla controversia, le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici necessari per la gestione delle controversie entro il termine indicato dall'Avvocatura medesima al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite. Sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente la questione che ha dato origine alla lite.

ART. 7 - INCARICHI ESTERNI

1. Di norma l'Avvocatura Provinciale si costituisce in giudizio con procura agli avvocati interni.
2. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia di Viterbo, possono essere conferiti ad avvocati esterni appartenenti al libero foro mediante provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio su proposta corredata da parere di regolarità tecnico-amministrativo dell'avvocato coordinatore, nonché in casi eventuali su proposta congiunta dell'avvocato coordinatore e del Dirigente del Settore interessato della controversia nei seguenti casi:
 - a) controversie di particolare complessità
 - b) cause che necessitano di particolari competenze e/o specializzazione;
 - c) procedimenti connessi, consequenziali e complementari con procedure contenziose o pratiche già affidate a legali esterni;
 - d) procedimenti in cui risulti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dipendenti dell'Ente;
 - e) eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o avvocati appartenenti all'Avvocatura provinciale.
3. In ogni caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare sulla base delle specifiche professionalità, desumibili dai curricula prodotti.
4. Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta dall'Avvocato coordinatore, la presentazione di un preventivo in forma scritta circa la prevedibile misura del costo della prestazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della Legge 247/2012.

ART. 8 - NOMINA CONSULENTI DI PARTE

1. L'Avvocatura Provinciale, previa adozione di idoneo atto amministrativo, può nominare, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti e qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, periti di parte, esperti di parte o consulenti tecnici scelti in via prioritaria tra i dipendenti appartenenti all'Amministrazione provinciale dotati della competenza necessaria.
2. Solo qualora non sia possibile per carenza di specifica professionalità, possono essere eccezionalmente nominati periti di parte e consulenti tecnici esterni all'Ente, con atto del Presidente su proposta corredata dal parere di regolarità tecnico-amministrativa dell'avvocato coordinatore nonché su proposta congiunta dell'avvocato coordinatore e del Dirigente del Settore interessato della controversia.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ PER LE COSTITUZIONI IN GIUDIZIO

1. La costituzione in giudizio della Provincia, (sia come attrice, che come convenuta), la promozione, prosecuzione, abbandono, rinuncia delle cause, avviene su parere dell'Avvocatura Provinciale. L'Avvocatura Provinciale, predispone le proposte di decreto da sottoporre al Presidente, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014 per l'autorizzazione a costituirsi nei giudizi o a promuovere i giudizi, corredata da parere di regolarità tecnico-amministrativa dell'avvocato coordinatore, responsabile dell'Avvocatura Provinciale, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.
2. L'avvocato coordinatore, quando ritenga che sussistano condizioni per non coltivare un contenzioso giudiziario formula, all'Amministrazione ed al dirigente interessato per materia, parere di non intraprendere azioni infondate o temerarie, ovvero di non resistere a giudizi di probabile soccombenza, nonché propone la verifica delle possibilità di soluzione bonaria e/o transattiva al fine di evitare l'aggravio di danni, oneri e spese a carico dell'Ente.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA

1. L'Avvocatura Provinciale svolge altresì attività di consulenza legale attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali, tendenzialmente su questioni giuridiche di elevata e particolare complessità e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici
2. La richiesta di parere – a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi – avviene in forma scritta mediante una completa esposizione dei fatti che espliciti in modo chiaro e non equivoco l'indicazione del quesito che viene posto e spetta esclusivamente:
 - al Presidente;
 - al Segretario generale;
 - ai Dirigenti dei Settori.
3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, di norma, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi e celeri per ragioni d'urgenza, semprechè, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
4. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.
5. Tutti i pareri dell'Avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura Provinciale.

ARTICOLO 11 – MEDIAZIONE

1. I componenti dell'Avvocatura Provinciale rappresentano e difendono la Provincia di Viterbo anche nei procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28 in tutti i procedimenti di mediazione e negoziazione eventualmente introdotti da leggi successive.
2. Il ricorso all'utilizzo della mediazione verrà autorizzato con decreto presidenziale con il quale verranno fissati i limiti entro i quali procedere alla conciliazione della lite.

ARTICOLO 12 - ULTERIORE ATTIVITÀ DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale e/o giudiziale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
 - a) Predisporre le proposte di provvedimenti per gli eventuali atti di conciliazione e transazione, giudiziale e stragiudiziale, delle cause d'intesa con i Settori interessati per materia, relazionando dettagliatamente sulla convenienza delle transazioni proposte, giudiziali ed extra-giudiziali;
 - b) Esprimere il proprio parere circa le attività, anche amministrative, da intraprendere al fine di assicurare il buon esito del contenzioso, nonché suggerire l'adozione di provvedimenti su situazioni o fatti che possano dar luogo o porre fine alle controversie, collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - c) collaborare, quotidianamente ed informalmente, con il personale degli altri Uffici della Provincia nella risoluzione delle questioni concrete, purchè giuridicamente rilevanti (interpretazione delle leggi, corretta redazione di atti civilistici o amministrative, messa a punto di procedure amministrative...). Resta tuttavia inteso che l'istruttoria rimane comunque in carico, ad ogni effetto, al responsabile del procedimento del Settore interessato.
 - d) curare il recupero giudiziale dei crediti di spettanza dell'Ente, su formale richiesta dei singoli Settori e uffici che a tale scopo sono tenuti a fornire adeguata documentazione

- e) Curare la riscossione delle somme che le parti soccombenti sono state condannate a pagare e che vengono riversate nell'apposito capitolo di bilancio in entrata;
- f) fornire assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale ed extragiudiziale e consulenza legale in genere, nonché tutte quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo inerenti le funzioni dell'avvocatura provinciale.
- 3. L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 85, lett. d), della Legge 56/2014, può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Tuel, in base alla quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti.
- 4. Le prestazioni di cui al comma 3, possono essere svolte previa autorizzazione del Presidente della Provincia, a condizione che non costituiscano casi di conflitto di interessi nei confronti dell'Amministrazione, né costituiscano intralcio allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Provinciale.

ART. 13 - COMPITI DELL'AVVOCATO RESPONSABILE DELL' "AVVOCATURA PROVINCIALE"

1. L'avvocato coordinatore, responsabile dell'Avvocatura Provinciale, nel quadro delle funzioni previste nel presente regolamento:
 - a) sovrintende all'ufficio ed è responsabile della sua organizzazione e funzionamento;
 - b) provvede alla gestione del contenzioso, secondo gli indirizzi di governo contenuti negli atti fondamentali adottati dall'amministrazione ed attinenti alla programmazione economica, vigilando sul regolare funzionamento globale dell'Avvocatura;
 - c) provvede alla strutturazione ed alla gestione interna dell'Avvocatura e del personale assegnato all'Avvocatura, vigila sul regolare andamento dell'Ufficio nonché sul personale dell'Avvocatura dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
 - d) sottoscrive - congiuntamente all'avvocato che ha trattato la questione - tutti gli atti defensionali ed i pareri resi dall'Avvocatura Provinciale;
 - e) monitora periodicamente il contenzioso esistente sotto il profilo della significativa probabilità di soccombere al fine della verifica anche di concerto con il Settore Finanziario, della congruità degli stanziamenti del Fondo rischi;
 - f) assicura il coordinamento dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura Provinciale promuovendo l'esame e la decisione collegiale in ordine alle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra i dipendenti;
 - g) sottoscrive gli atti giudiziari;
 - h) segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;
 - i) esprime il parere tecnico-amministrativo sugli atti di propria competenza e di quelli adottati dagli organi di governo, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, alla rinuncia alle liti, agli atti di transazione, sentiti anche i dirigenti dei settori e/o servizi;
 - j) propone al Presidente della Provincia il ricorso al patrocinio esterno nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento;
 - k) esercita i poteri di spesa e delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
 - l) assegna agli Avvocati le pratiche e le cause ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014 secondo i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi indicati al successivo art. 14, coordinando la relativa attività della trattazione delle cause;

- m) riferisce periodicamente agli Organi di vertice sull'andamento del contenzioso legale, e comunque mediante apposita relazione annuale sullo stato e sull'esito delle controversie.

ART. 14 - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI

1. Ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge n.114/2014 l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi avviene - a cura dell'Avvocato responsabile - in ragione delle competenze e delle conoscenze personali professionali specifiche, della attinenza e/o conseguenza rispetto all'assegnazione già operata in precedente contenzioso connesso, garantendo, ove possibile:

- a) l'assegnazione alternata di cause pendenti avanti ad Organi giurisdizionali differenti;
- b) l'assegnazione alternata di cause con valore della lite differente;
- c) l'equilibrio dei carichi di lavoro;
- d) la parità di trattamento fra gli Avvocati.

ARTICOLO 15 - DOVERE DI COLLABORAZIONE DEI SETTORI

1. I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire prontamente all'Avvocatura provinciale le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per la migliore istruttoria del contenzioso e per la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Dirigente del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocatura Provinciale, in un congruo termine che garantisca la difesa efficace in giudizio, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.

3. Le violazioni al dovere di pronta e leale collaborazione nei confronti dell'Avvocatura Provinciale, verranno prontamente segnalate dall'avvocato coordinatore al Nucleo di valutazione e per conoscenza al Presidente ed al Segretario Generale al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e al fine delle valutazioni di risultato dei dirigenti e dei funzionari.

ARTICOLO 16 - DOTAZIONE STRUMENTALE DELL'AVVOCATURA

1. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.

2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

ARTICOLO 17 - PRATICA FORENSE

1. Presso l'Avvocatura Provinciale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato per un periodo non superiore a quello stabilito dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo e comunque non può durare oltre il tempo richiesto dalla normativa nazionale e dall'ordinamento forense per l'ammissione agli esami di Stato.

Non possono essere ammessi più di due praticanti contemporaneamente.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'assunzione alle dipendenze dell'Avvocatura Provinciale.

3. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

ART. 18 - DOMICILIAZIONI

Nel caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'Organo giurisdizionale adito, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Avvocatura Provinciale, valutata la necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 19 - COMPENSI PROFESSIONALI

1. Per l'attività giudiziaria prestata in favore della Provincia di Viterbo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano i compensi professionali, secondo i criteri e le modalità di ripartizione stabilite con autonomo regolamento provinciale, cui si rinvia.

ART. 20 - RIMBORSO SPESE VIVE

1. Agli avvocati incaricati è dovuto il rimborso delle spese vive, sostenute nell'espletamento del loro mandato difensivo, previa presentazione della documentazione comprovante le spese, secondo le regole dell'Ente in materia di trasferta e rimborso spese di viaggio, nei limiti del costo della tratta a mezzo servizio pubblico (treno/autobus).

ART. 21 - INCOMPATIBILITÀ

Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24 e ss. della Legge 7/8/1990, n. 241 in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso e seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a giudizi in atto e/o instaurandi;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

2. I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo intendendo per tale il contenzioso avviato con ricorso amministrativo), oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività pre-contenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro e non si tratti di un procedimento amministrativo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. L'Avvocatura provinciale uniforma ogni propria attività a quanto disposto in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari dalle norme vigenti, anche regolamentari.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella Legge 31.12.2012 n. 247 e nel d.l. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014, purché compatibili con l'ordinamento, ai Contratti collettivi nazionali di Lavoro di Categoria ed al Codice deontologico per la professione di Avvocato.

ART. 25 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge del decreto di adozione dello stesso.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti contenute in provvedimenti legislativi statali e regionali.